

COMUNE DI BAGNOLI IRPINO

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SPESA DI CUI ALL'OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020 e D.L. 23.11. 2020 n. 154

(Allegato A)

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19.
2. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Art. 2 - Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per "*generi di prima necessità*" i prodotti alimentari, per l'igiene personale (ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti) prodotti farmaceutici e prodotti per l'igiene della casa;
 - b) per "*soggetti beneficiari*", le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente disciplinare;
 - c) per "*buono spesa*" il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti nel Comune di Bagnoli Irpino, aderenti all'iniziativa e pubblicati sul sito internet dell'Ente.

Art. 3 - Importo del buono spesa.

1. Il buono spesa è *una tantum* e l'importo è determinato come segue:

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	IMPORTO
Nuclei di n. 1 persona	€ 150,00
Nuclei di n. 2 persone	€ 250,00
Nuclei di n. 3 persone	€ 350,00
Nuclei di n. 4 persone	€ 450,00
Nuclei con n. 5 o più persone	€ 500,00

I predetti importi possono essere rimodulati, proporzionalmente, nel caso di domande ammissibili complessivamente di importo superiore all'importo assegnato a questo Comune.

Art. 4 - Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari.

1. I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati dall'Area Amministrativa sulla base dei principi definiti dall'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e, pertanto, tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e dando priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.

2. Più in particolare ai fini dell'assegnazione dei buoni spesa si tiene conto:

a) delle relazioni tecniche dei servizi sociali che segnalano a questo Comune motivate necessità di concedere il buono spesa a determinati utenti, anche già seguiti dai predetti uffici non già assegnatari di qualsivoglia forma di sostegno pubblico.

A titolo puramente esemplificativo rientrano in questa categoria i nuclei familiari o persone singole già in carico al Servizio Sociale per situazioni di criticità, fragilità, multiproblematicità, se non beneficiarie di Reddito di Inclusione o di Reddito di Cittadinanza o altre forme di sostegno pubblico.

In questa tipologia sono compresi:

- *nuclei familiari di cui facciano parte minori*

- nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i bisogni primari dei minori;
- presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio economico;
- nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio socioeconomico;
- donne vittime di violenza;
- persone senza dimora.

Questi nuclei non presentano alcuna istanza, ma sono segnalati direttamente dai servizi sociali.

b) delle istanze di parte dei residenti che si trovano a non avere risorse economiche disponibili per poter provvedere all'acquisto di generi di prima necessità.

3. Ai fini dell'assegnazione del buono spesa viene assegnato **un termine di 20 giorni** per l'invio delle relazioni tecniche dei servizi sociali e/o delle istanze di parte dei singoli cittadini.

4. Il buono spesa viene assegnato ai soggetti indicati dalle relazioni tecniche dei servizi sociali, con carattere di priorità. Se i servizi sociali segnalano un numero di casi superiore all'effettivo fabbisogno, il buono spesa è proporzionalmente ridotto tra tutti i casi segnalati.

5. Se il numero dei beneficiari indicati dai servizi sociali è tale da consentire l'utilizzo di ulteriori risorse disponibili, rispetto a quelle assegnate, è predisposta una graduatoria con le istanze di parte che tiene conto dei seguenti criteri:

	CRITERI	PUNTEGGI DA ASSEGNARE
a)	Presenza di ultra sessantacinquenni nel nucleo familiare oppure di bambini fino a 6 anni	10 punti per ogni soggetto di cui alla presente lettera
b)	Presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare (titolari di indennità di accompagnamento e/o titolari di L. 104/1992)	10 punti per ogni portatore di handicap presente nel nucleo familiare
c)	Numero di componenti del nucleo familiare (come risulta dallo stato di famiglia anagrafico)	3 punti per ogni componente il nucleo familiare
d)	Soggetti già assegnatari di sostegno pubblico fino ad 600 euro/mese (cassa integrazione ordinaria e in deroga, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito di cittadinanza, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità speciali connesse all'emergenza coronavirus, ristori, ecc.)	questa tipologia di soggetti viene collocata in graduatoria successivamente a coloro che sono privi di qualsiasi sostegno pubblico, tenendo conto dei criteri di cui alle lettere da a) fino a c)

6. Sono esclusi dal buono spesa i percettori di forme di sostegno pubblico di importo superiore a 600 euro/mese e i titolari di depositi, risparmi o giacenze bancarie e/o postali superiori a € 10.000,00.

Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa

1. Il competente ufficio comunale invita i servizi sociali a comunicare, **entro 20 giorni**, i soggetti che, in base ad una motivata valutazione, necessitano del buono spesa di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020. A tali soggetti viene assegnato il buono spesa con carattere di priorità.

2. Se le assegnazioni di cui al punto 1 sono in numero tale da consentire ulteriori concessioni di buoni rispetto alle risorse disponibili, il Comune di Bagnoli Irpino valuta le istanze di parte di

singoli cittadini non già seguiti dai servizi sociali e redige una graduatoria in base ai criteri di cui all'art. 4, comma 5 del presente disciplinare.

Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa.

1. Gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa saranno pubblicati sul sito internet comunale individuandone le tipologie sulla base di quanto previsto dall'allegato 1) al D.P.C.M. 11 marzo 2020.

2. I buoni spesa:

- danno diritto all'acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità;
- non sono utilizzabili per l'acquisto di alcolici, tabacchi, ricariche telefoniche, giochi, lotterie e prodotti in genere non rientranti fra i beni di prima necessità;
- devono essere spesi esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con l'Ente;
- sono nominativi e, pertanto, non sono cedibili;
- non sono utilizzabili quale denaro contante e non danno diritto a resto in contanti;
- comportano l'obbligo per il fruitore di regolare in contanti l'eventuale differenza in eccesso tra il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.

3. Resta fermo che la scelta dell'esercizio commerciale tra quelli aderenti all'iniziativa ove spendere il buono è rimesso alla libera scelta dei beneficiari.

4. Il Comune di Bagnoli Irpino corrisponderà alla ditta il corrispettivo dovuto dietro presentazione di copie degli scontrini giustificativi dell'operazione, il cui ammontare non potrà in alcun modo eccedere l'importo indicato sul buono nominale a cui gli stessi si riferiscono. Contestualmente allo scontrino l'esercente dovrà produrre l'elenco dei prodotti alimentari forniti allegando il/i buono/i spesa.

5. I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale sono improntati alla massima semplificazione e tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione del buono spesa ed il rischio di contagio.

Art. 7 - Verifica dell'utilizzo del buono e rapporti con gli esercizi commerciali

1. Il Comune di Bagnoli Irpino verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

Art. 8 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e

Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

1. Il responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
2. I dati relativi al procedimento di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento, facendo ricorso ad opportuni sistemi di anonimizzazione dei dati personali.

Art. 9 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.